

Francesco Retacchi

# LA NORMATIVA SUGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE



nel contesto della libera circolazione  
delle merci in ambito comunitario

Publicazione a cura della NITREX srl  
nell'ambito dell'attività per il Progetto EU-Excert.



PROUD PARTNER



Progetto pilota EU-Excert nell'ambito del  
Community action programme on vocational training.  
Finanziamento EU 2003-S/03/B/E/PP-161014

# **La normativa sugli esplosivi per uso civile nel contesto della libera circolazione delle merci in ambito comunitario<sup>i</sup>**

**di Francesco Retacchi<sup>ii</sup>**

## **Copyright 2005**

Tutti i diritti sono riservati all'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o in alcun modo – grafico, elettronico, o meccanico, includendo fotocopie, registrazioni, riproduzioni, o accumulo di informazioni e sistemi di recupero – senza il consenso scritto dell'autore.

Stampato: Aprile 2005

NITREX Srl  
Via Colombare 36  
25019 Sirmione

---

<sup>i</sup> Le valutazioni e le osservazioni proposte in questa nota non riguardano i prodotti pirotecnici esclusi dal campo di applicazione della direttiva comunitaria e dal decreto legislativo di recepimento per la libera circolazione degli esplosivi per uso civile.

<sup>ii</sup> Ingegnere minerario, Dirigente dell'Ufficio Sicurezza Mineraria della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – Ministero delle attività produttive. Dal 1982 l'autore rappresenta l'Amministrazione di provenienza nella Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (per le funzioni in materia di sostanze esplosive ed infiammabili) presso il Ministero dell'interno (già Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili – CCSEI), nel seguito indicata come Commissione Esplosivi. Ha partecipato, sempre in rappresentanza dell'Amministrazione, ai lavori di preparazione della direttiva 93/15/CEE a Bruxelles e a quelli di recepimento in sede nazionale.



## Presentazione della monografia

La pubblicazione di questa monografia si inserisce nell'ambito del progetto *Eu-Excert* che, al livello sperimentale, la NITREX sta conducendo nelle varie aree quali quella dell'impiego civile degli esplosivi, dell'analisi dei rischi d'esplosione, della gestione dei depositi e dei trasporti in sicurezza, della bonifica da residui bellici, normativa, ecc., per favorire la produzione del materiale educativo multimediale necessario alla standardizzazione dell'addestramento e della formazione per gli addetti ai lavori.

Ad oltre 12 anni dalla sua approvazione, la Direttiva Europea 5 Aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, non trova ancora in Italia la necessaria compiuta diffusione ed applicazione. Per quanto ho potuto constatare personalmente, molti tra gli addetti ai lavori non la conoscono in modo approfondito e non la applicano non solo nell'industria ma anche in alcuni settori nella pubblica amministrazione.

L'obiettivo di questa monografia, scritta dall'ing. Francesco Retacchi, è dunque quello di fornire materiale di studio per l'approfondimento della legislazione di riferimento europea e nazionale, dai principi ispiratori alle procedure applicative.

Presentare l'ing. Retacchi per gli addetti ai lavori nel settore degli esplosivi civili non è necessario. Egli è conosciuto da tutti come uno tra i più autorevoli esperti di legislazione degli esplosivi, oltre che come massima autorità Italiana nel settore della sicurezza dei lavoratori dell'industria estrattiva. E tutto questo associato ad una semplicità e disponibilità straordinarie, elementi che lo rendono esempio virtuoso per la pubblica amministrazione.

Egli qui presenta, analizza e commenta, in modo chiaro ed organico, la normativa vigente in Italia nell'ambito della libera circolazione degli esplosivi civili. In particolare espone i principi generali della normativa di riferimento sia nell'ottica del nuovo approccio e dell'approccio globale. Quindi presenta e commenta il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 di recepimento della direttiva 93/15/CEE ed il decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997. Molti riferimenti sono fatti alle disposizioni del contesto legislativo e normativo del T.U.L.P.S., divenuto residuale appunto in seguito all'emanazione delle specifiche direttive comunitarie ma talvolta, per carenza di conoscenza della nuova legislazione, ancora preso a riferimento nelle sue parti abrogate nella prassi amministrativa.

Le sue approfondite analisi sono basate sulle discussioni in sede di stesura della direttiva e della legislazione nazionale di recepimento, fasi del cui svolgimento è stato attivo protagonista, e sulla sua attività seguente in fase di applicazione in qualità di referente qualificato dell'industria degli esplosivi al Ministero delle attività Produttive e di componente della Commissione consultiva Centrale Esplosivi del Ministero dell'Interno.

Per questo importante lavoro va all'ing. Retacchi la nostra rinnovata ammirazione.

Inoltre un sincero ringraziamento per aver contribuito, su base volontaria, al progetto EU-Excert dandoci autorizzazione a stamparlo ed a diffonderlo, a vantaggio di tutti gli addetti ai lavori.

Sirmione 7.4.2005

Roberto Folchi  
NITREX Srl

## **Il progetto *EU-Excert***

L'industria degli esplosivi, propellenti e pirotecnici occupa una posizione strategica nell'economia dell'Unione europea.

La comprensione della scienza e della tecnologia degli esplosivi e le competenze per sfruttarle, sono fondamentali per mantenere elevati standard di professionalità nella sicurezza nazionale e per garantire la competitività dell'industria europea.

L'aumento degli incidenti con gli esplosivi è una conseguenza del progressivo deterioramento di competenze. Questi possono assumere grande rilevanza, come è accaduto in Nigeria, Russia, Francia (Tolosa) ed Olanda (Enchede), dove sono morte rispettivamente 1000, 118, 31 e 21 persone. Oltre alla perdita di vite umane è anche rilevante l'aspetto economico per danni alle infrastrutture residenziali, industriali e all'ambiente.

C'è la percezione che il livello di preparazione degli addetti ai lavori in questo settore, in Europa, si stia riducendo nell'industria e, soprattutto, negli Enti di controllo. In parecchi Stati membri la maggior parte del personale con più esperienza e competenza è già pensionata o prossima alla pensione. Sono quindi necessari sforzi urgenti per sopperire a questo grave vuoto di competenze ed esperienze.

Lo scopo del progetto europeo ***EU-Excert*** ([www.euexcert.org](http://www.euexcert.org) - [www.nitrex.it/excert/index.asp](http://www.nitrex.it/excert/index.asp)), di cui la NITREX è il partner italiano, è quello di definire un programma d'istruzione e di formazione con certificazione europea, mirato a ristabilire un adeguato livello di preparazione nel settore degli esplosivi. Tra gli obiettivi anche quello di migliorare la qualità e l'efficacia del materiale didattico ed i programmi di apprendimento. Elevare la preparazione significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i livelli di sicurezza pubblica ed incentivare la competitività industriale Europea.

Maggiori conoscenze comportano anche maggiore libertà di ricollocamento dei tecnici e la capacità delle imprese e delle Amministrazioni di reagire velocemente ai cambiamenti.

Per realizzare il progetto ***EU-Excert*** i partner hanno in corso un'analisi completa dei settori industriale, amministrativo e governativo degli esplosivi nell'unione europea. Questa analisi è orientata all'individuazione dei livelli di responsabilità nelle attività produttive e di controllo, dall'apprendista al *top manager*, identificando competenze ed esperienze necessarie per ricoprire ciascun livello di responsabilità. Tutto questo è realizzato in stretta collaborazione con i referenti qualificati delle varie aree in ciascuno Stato membro, e coordinato da Comitati di Referenti Nazionali.

Il percorso formativo di ogni livello di responsabilità degli addetti ai lavori è stabilito in funzione delle competenze richieste. I metodi didattici scelti e sviluppati in collaborazione con Enti formativi tra cui università, enti d'istruzione superiore, organizzazioni professionali ed organizzazioni sindacali; i programmi pilota di istruzione e di formazione messi a punto e sperimentati nei vari stati membri.

I risultati del progetto sono diffusi con articoli, rapporti e seminari anche per favorire lo sviluppo di una comunità di persone ed organizzazioni che possa rappresentare l'esplosivistica europea nel mondo.

Team NITREX

## INDICE

1. Premessa.....	2
1.1 Il concetto di nuovo approccio e di approccio globale .....	2
1.2 Prodotti disciplinati dalle direttive .....	2
1.3 Le responsabilità .....	2
1.3.1 Fabbricante.....	2
1.3.2 Rappresentante autorizzato .....	2
1.3.3 Importatore.....	2
1.3.4 Distributore .....	2
1.3.5 Datore di lavoro .....	2
1.4 Conformità alle direttive .....	2
1.4.1 Requisiti essenziali.....	2
1.4.2 Norme armonizzate .....	2
1.4.3 Presunzione di conformità .....	2
1.4.4 Revisione delle norme armonizzate .....	2
1.5 Procedura di valutazione della conformità.....	2
1.5.1 I moduli.....	2
1.5.2 Applicazione delle norme sui sistemi di qualità.....	2
1.5.3 Documentazione tecnica .....	2
1.5.4 Dichiarazione CE di conformità.....	2
1.6 Organismi notificati .....	2
1.6.1 Principi della notifica .....	2
1.6.2 Procedura di notifica e ritiro della notifica .....	2
1.6.3 Responsabilità generali degli organismi notificati .....	2
1.6.4 Organismi notificati e valutazione della conformità .....	2
1.6.5 Organismi notificati e subappalti .....	2
1.6.6 Coordinamento e cooperazione.....	2
1.7 Marcatura CE .....	2
1.7.1 Principi della marcatura CE .....	2
1.7.2 Prodotti soggetti alla marcatura CE .....	2
1.7.3 Apposizione della marcatura CE.....	2
1.7.4 Marcatura CE ed altri marchi.....	2
1.8 Vigilanza del mercato .....	2
1.8.1 Principi della vigilanza del mercato.....	2
1.8.2 Attività di vigilanza del mercato .....	2
1.8.2.1 Controllo dei prodotti immessi nel mercato.....	2
1.8.2.2 Interventi correttivi .....	2
1.8.2.3 Attività complementari .....	2
1.8.3 Procedura di applicazione della clausola di salvaguardia .....	2
1.8.3.1 Condizioni necessarie per invocare la clausola di salvaguardia .....	2
1.8.3.2 Notifica alla Commissione.....	2
1.8.3.3 Gestione della clausola di salvaguardia .....	2
1.8.4 Protezione della marcatura CE.....	2
1.8.5 Cooperazione amministrativa.....	2
1.8.5.1 Linee generali per la cooperazione amministrativa .....	2
1.8.5.2 Infrastrutture di cooperazione amministrativa .....	2
1.8.6 Prodotti importati da paesi terzi .....	2

2. Il testo commentato del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 .....	2
ALLEGATO II.....	2
ALLEGATO III .....	2
ALLEGATO IV .....	2
ALLEGATO V.....	2
3. Il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272.....	2
Capo I - Principi generali .....	2
Capo II - Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.....	2
Capo III - Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti .....	2
ALLEGATO I.....	2
ALLEGATO II.....	2
ALLEGATO A.....	2
Appendice 1: Decisione della Commissione europea del 15 aprile 2004 relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi .....	96

## Introduzione

Da qualche decennio il diritto comunitario ha fortemente condizionato il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel settore della circolazione delle merci. In tale settore infatti le competenze degli Stati membri sono state trasferite all'Unione europea e ad essi compete solo il recepimento delle direttive emanate dalla Comunità.

La libera circolazione ha sempre costituito uno degli obiettivi fondamentali stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea; il settore delle merci rappresenta l'unico settore nel quale si è effettivamente concretizzato, dopo tanti anni di lenta ma continua costruzione, il principio della libertà di circolazione tra gli Stati membri della Comunità, subordinatamente al rispetto di determinate garanzie da parte dei diversi attori.

Nell'ambito di tale contesto normativo, spesso di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7<sup>iii</sup>, emanato per il recepimento della direttiva 93/15/CEE, ha profondamente innovato in materia di esplosivi rispetto al preesistente quadro normativo nazionale basato sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), risalente al 1931, ma più volte aggiornato e modificato, anche recentemente, in molte sue parti.

Lo spirito e gli obiettivi delle due norme sono profondamente diversi: il primo, il TULPS, attiene infatti alla regolamentazione della produzione, del deposito, del trasporto e dell'impiego degli esplosivi ai fini della sicurezza pubblica e della lotta al terrorismo. Il secondo, il decreto legislativo 7/97, ha invece l'obiettivo di garantire la sicurezza nell'uso dell'esplosivo da parte dell'utente, attraverso la rispondenza a determinati requisiti di sicurezza verificati da organismi notificati all'Unione europea dagli Stati membri.

Le differenti e a volte opposte finalità dei due quadri normativi (quello comunitario e quello nazionale preesistente), nonché la scarsa conoscenza dei principi della libera circolazione delle merci in ambito comunitario, finalizzati a garantire l'utenza in merito alla sicurezza dei prodotti e non già ad instaurare un clima liberista in materia di esplosivi, hanno generato molteplici problemi nella fase di recepimento della direttiva 93/15/CEE essenzialmente collegati con l'atmosfera restrittiva e repressiva imposta dalle norme del TULPS.

---

<sup>iii</sup> Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, è stato emanato in recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (*G.U. 28 gennaio 1997, n. 22*).

La direttiva 93/15 è stata emanata nel quadro dell'art 95 (già 100A) del trattato europeo, relativo alla libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario. Tale principio è stato richiamato nei *considerata* della direttiva stessa; in particolare si ricordano i seguenti:

- *visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100A,*
- *considerando che l'art. 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;*
- *considerando che l'art. 100A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato,*
- *considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizioni essenziali; in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato.*

In linea generale, il Ministero dell'industria, ora Ministero delle attività produttive, è competente in materia di circolazione dei prodotti in ambito comunitario; nel caso in questione, considerate le implicazioni connesse all'impiego degli esplosivi per gli aspetti di pubblica sicurezza, all'atto del recepimento della direttiva, è stato individuato il Ministero dell'interno quale amministrazione competente al recepimento e all'attuazione della direttiva.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'impiego di esplosivi civili, la direttiva fa riferimento, nei *considerata*, ad una specifica direttiva da emanare. Si riporta il *considerato*:

- *considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;*

Si ricorda inoltre che, nel 1993, l'Unione europea ha dato incarico al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) di predisporre gli standard e le prove da considerare nella futura direttiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (art 137, già art. 118, del trattato) nei settori della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi per uso civile. Tali norme, tuttora in corso di elaborazione nell'ambito del CEN, costituiranno, ove approvate dall'UE, norme armonizzate in materia di esplosivi civili.

## 1. Premessa

La direttiva comunitaria 93/15, recepita con il Decreto Legislativo 7/97, è stata emanata dal Consiglio europeo ai sensi dell'articolo 95 del trattato istitutivo (già articolo 100A)<sup>iv</sup>. Considerato che il quadro giuridico e operativo relativo alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario è piuttosto innovativo e garantista dei diritti, a volte contrastanti, dei diversi attori del mercato, si ritiene opportuno premettere alcuni concetti essenziali su tale principio, relativamente a tutti i prodotti e non solo agli esplosivi.

L'Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci<sup>v</sup>. Tra essi, un posto d'onore è riservato al nuovo approccio alla regolamentazione dei prodotti e all'approccio globale alla valutazione della conformità. Il filo che unisce questi approcci di tipo complementare è il fatto che entrambi riducono all'essenziale l'intervento pubblico e lasciano

---

<sup>iv</sup> L'art. 95 del trattato stabilisce:

1. *In deroga all'art. 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.*
2. *Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.*
3. *La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.*
4. *Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'art. 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.*
5. *Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.*
6. *La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.  
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.  
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.*
7. *Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.*
8. *Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.*
9. *In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.*
10. *Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'art. 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.*

<sup>v</sup> Il presente paragrafo, liberamente tratto da una Guida predisposta dall'Unione europea sul nuovo approccio, si riferisce a tutte le direttive emanate ai sensi dell'art. 95 del trattato UE. Avendo valutato che i temi affrontati dalla Guida possano essere di interesse per molti lettori, considerato altresì il benefico effetto, per gli operatori del settore, apportato da una maggiore conoscenza della materia, l'autore ha ritenuto di riportare nel presente articolo gran parte di essi, per lo meno quelli applicabili ai prodotti esplosivi.

all'industria la più ampia scelta possibile delle modalità per soddisfare gli obblighi pubblici che ad essa incombono.

### 1.1 Il concetto di nuovo approccio e di approccio globale

La libera circolazione dei beni è una pietra miliare del mercato unico. I meccanismi messi a punto per realizzare tale obiettivo tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica.

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee fornisce gli elementi principali per il riconoscimento reciproco, i cui effetti sono riassunti di seguito.

- ⇒ I prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un paese devono circolare liberamente in tutta la Comunità, ove tali prodotti soddisfano livelli di protezione equivalenti a quelli imposti dallo Stato membro di esportazione e ove essi siano commercializzati nel territorio del paese esportatore.
- ⇒ In assenza di misure comunitarie gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro territorio.
- ⇒ Gli ostacoli agli scambi risultanti da divergenze tra le legislazioni nazionali possono essere accettati solo qualora le misure nazionali:
  - siano necessarie per soddisfare requisiti vincolanti (ad esempio in materia di salute, sicurezza, protezione dei consumatori, tutela ambientale);
  - perseguano un obiettivo legittimo che giustifichi la violazione del principio della libera circolazione delle merci;
  - possano essere giustificate rispetto a tale fine legittimo e siano proporzionate agli obiettivi prefissati.

Le limitazioni alla libera circolazione dei prodotti eventualmente accettabili possono essere evitate o eliminate solo attraverso un'opera di armonizzazione tecnica su scala comunitaria. All'inizio tale processo è stato piuttosto lento, ma poi una risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia ("nuovo approccio") in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione ha istituito una nuova tecnica regolamentare, che ha fissato i seguenti principi:

- ⇒ L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della Comunità stessa.
- ⇒ Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive sono definite in norme armonizzate.
- ⇒ L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere è volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
- ⇒ I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali.

In base al nuovo approccio le norme devono fornire un livello di protezione garantito rispetto ai requisiti essenziali fissati nelle direttive e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la protezione della sicurezza o altri interessi risultanti dalle direttive. È inoltre necessaria una procedura per l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consenta di contestare la conformità di un prodotto o eventuali carenze o mancanze delle norme armonizzate.

Oltre ai principi del nuovo approccio è necessario stabilire condizioni per una valutazione affidabile della conformità. In tal senso si possono riscontrare due elementi chiave: la creazione della fiducia attraverso la competenza e la trasparenza e l'elaborazione di una politica e di una disciplina esaustive per la valutazione della conformità. Una risoluzione del Consiglio concernente un approccio globale alla certificazione e alle prove istituisce i seguenti principi guida in materia di politica comunitaria sulla valutazione della conformità:

- ⇒ nell'ambito della normativa comunitaria è elaborato un approccio coerente attraverso la preparazione di moduli applicabili alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e attraverso l'elaborazione di criteri per l'utilizzo di tali procedure, per la designazione degli organismi incaricati di applicare le procedure e per l'utilizzo della marcatura CE;
- ⇒ è generalizzato l'impiego delle norme europee in materia di garanzia della qualità (serie EN ISO 9000) e di requisiti che gli organismi di valutazione della conformità incaricati di applicare la garanzia qualità (serie EN 45000) devono soddisfare;